

SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA AL RAPPORTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL GIOCO DEL BINGO

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area monopoli – Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi, **ADM**, C.F. 00930050588, con sede in Roma, via della Luce, 34/a bis nella persona di

....., responsabile
.....

E

La società....., C.F., con sede legale in..... e con domicilio in , nel seguito indicata come **concessionario**, nella persona di, in qualità di

CONCORDANO CHE

salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni, che forma parte integrante, sostanziale e vincolante della presente **convenzione**;

PREMESSO CHE

- con bando pubblicato nella G.U.U.E. è stata indetta una **procedura di selezione** aperta per individuare i soggetti cui affidare la **concessione**;
- in dataè stata conclusa la **procedura di selezione** con la pubblicazione nel sito web di **ADM** dell'elenco dei soggetti aggiudicatari tra i quali compare la predetta società;
- **ADM** ha constatato la regolarità e la completezza della documentazione presentata dal **concessionario** ed ha accertato la regolarità e la congruità della garanzia presentata dal **concessionario** stesso;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

CAPO I

Premesse – Oggetto – Durata della concessione

Articolo 1

Valenza delle premesse e degli altri documenti - Atti aggiuntivi

1. Le premesse, il **bando di gara**, le **regole tecniche**, le **regole amministrative** e relativi allegati, nonché il nomenclatore unico delle definizioni costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante della **convenzione**.
2. Costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante della **convenzione** le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 636 e 637, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come attuate dal decreto direttoriale 4 marzo 2014 e dal decreto di attuazione del predetto comma 637 nonché dalle **regole amministrative** per quanto concerne la determinazione dell'importo del corrispettivo per l'acquisizione delle **concessioni** e le relative modalità di pagamento.
3. Eventuali modifiche od integrazioni della **convenzione**, che si rendano necessarie a seguito di modifiche legislative o regolamentari, sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle **parti**, costituisce elemento integrante della **convenzione** stessa. Resta ferma l'applicabilità della penale di cui all'articolo 19, comma 2, lett. bb), nell'ipotesi in cui il **concessionario** non ottemperi all'obbligo di stipula degli atti aggiuntivi, fatta salva, in ogni caso, l'irrogabilità della decadenza di cui all'articolo 20.

Articolo 2

Oggetto della concessione

La **concessione** ha per oggetto le attività finalizzate allo svolgimento del **gioco del Bingo** nella **sala** sita inlocalità(..), Via, n. .., c.a.p., secondo le modalità di cui alla normativa vigente.

Articolo 3

Durata della concessione

1. La **concessione** ha durata di sei anni con efficacia dalla data di stipula della **convenzione**.
2. Almeno sei mesi prima della scadenza del termine previsto al comma precedente, **ADM** comunica la cessazione del rapporto concessorio ovvero la continuazione obbligatoria dello stesso con il provvedimento di cui all'articolo 22, comma 7.

CAPO II

Obblighi e responsabilità del concessionario

Articolo 4

Obblighi generali del concessionario

1. Il **concessionario** è tenuto all'esercizio del **gioco del Bingo**, attenendosi alle prescrizioni indicate nella **convenzione**, nelle **regole amministrative** e nelle **regole tecniche**. Il **concessionario** è tenuto altresì al rispetto delle norme regolamentari di gioco, delle disposizioni emanate da **ADM** e di quelle del T.U.L.P.S. nonché delle altre norme di legge vigenti e delle disposizioni emanate dalle autorità pubbliche competenti. Inoltre, deve essere in possesso delle autorizzazioni delle stesse autorità pubbliche.
2. Il **concessionario** è tenuto a:
 - a) mantenere per l'intera durata della **concessione** e per il periodo di gestione obbligatoria di cui all'articolo 22, comma 7, tutti i requisiti previsti dalla **procedura di selezione**, dimostrarne la persistenza a richiesta di **ADM** e comunicare ogni variazione relativa agli stessi;
 - b) comunicare ad **ADM** le eventuali variazioni del domicilio ove ricevere le comunicazioni e notificazioni;
 - c) assicurare la gestione tecnologica della **sala**, rispondente ai requisiti definiti nelle **regole tecniche**, e lo scambio delle informazioni con il **sistema di controllo di ADM**;
 - d) assicurare la gestione commerciale della **sala**;
 - e) porre in essere attività di informazione ai giocatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito, la promozione del "gioco legale e responsabile" e dei comportamenti responsabili di gioco, la vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, l'adozione delle misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la prevenzione di eventuali comportamenti ludopatici ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione di **ADM**;
 - f) comunicare ad **ADM** con cadenza trimestrale, ed almeno trenta giorni prima del loro inizio, le iniziative e le campagne pubblicitarie e promozionali utili alla tutela dei minori rispetto all'accesso al gioco, comprese quelle per la tutela dei giocatori, organizzate dal **concessionario** stesso, come previsto dall'articolo 2 del Decreto Direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 30 giugno 2011, n.1861;
 - g) rispettare le disposizioni stabilite da **ADM** nell'utilizzo del logo istituzionale e del logo "gioco legale e responsabile";

- h) rispettare la vigente disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i relativi provvedimenti attuativi;
 - i) rispettare la vigente normativa antimafia e in particolare produrre la documentazione ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - j) garantire il rispetto del divieto di gioco per i minori di età.
3. Il **concessionario** garantisce, per tutta la durata della **concessione**:
- a) la piena conformità della **sala** e delle **apparecchiature tecnologiche** ivi installate ai requisiti previsti dalle **regole tecniche** e dai successivi **adeguamenti tecnologici**;
 - b) il funzionamento, l'efficienza e la qualità delle dotazioni costituenti il **sistema di sala** nonché quelle del **sistema di elaborazione** installato in altra sede, secondo le prescrizioni previste nelle **regole tecniche** ponendo in essere gli adeguamenti ed ampliamenti tecnologici necessari;
 - c) la completa, efficiente e tempestiva manutenzione delle dotazioni della **rete infrastrutturale**, impegnandosi a correggere tutte le criticità emergenti nonché a rimuovere i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo, che si dovessero verificare nel periodo di utilizzo, sia negli impianti sia nelle apparecchiature.

Articolo 5

Adempimenti contabili del concessionario

1. Il **concessionario** è tenuto a:

- a) redigere il bilancio di esercizio e consegnare, secondo le eventuali indicazioni fornite da **ADM**, entro 15 giorni dall'approvazione, il bilancio stesso e le rendicontazioni contabili trimestrali relative al **concessionario** e a quelle dalla stessa controllate, necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una primaria società di revisione contabile;
- b) trasmettere ad **ADM**, entro quattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione accessiva alla **concessione**, il documento attestante l'avvenuta certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale conformi alle norme dell'Unione europea, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l'intera durata della **convenzione**;
- c) sottoporre ad autorizzazione preventiva di **ADM** le operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal **concessionario**, suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale determinato con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, fermo l'obbligo, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione di bilancio;

- d) trasmettere, con frequenza annuale, anche con modalità telematiche, ad **ADM** il quadro informativo minimo dei propri dati economici, finanziari, tecnici e gestionali, secondo quanto specificato con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 30 giugno 2011, n. 1861/Strategie/UD;
- e) trasmettere ad **ADM**, ogni qual volta vengano apportate variazioni, l'**elenco delle dotazioni della rete infrastrutturale** aggiornato.

Articolo 6

Responsabilità economica del concessionario

1. Il **concessionario** è tenuto a versare le somme dovute in applicazione della presente **convenzione** e dei provvedimenti normativi che disciplinano il **gioco del Bingo**, secondo le modalità ed i tempi ivi previsti.
2. Il **concessionario** dichiara espressamente di avere conoscenza delle attuali potenzialità del mercato del **gioco del Bingo**. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, a titolo di diminuzione dei movimenti di gioco e dei connessi compensi spettanti al **concessionario** medesimo, anche in termini di mancata informativa, per cause non imputabili ad **ADM** ma riconducibili al gradimento degli utenti, potrà essere avanzata in relazione al periodo di efficacia della **concessione** e della gestione obbligatoria di cui all'articolo 22, comma 7.
3. Il **concessionario** assume, pertanto, il rischio d'impresa relativo alla realizzazione e gestione delle attività e delle funzioni oggetto della presente **convenzione**, salvo i casi di forza maggiore o di fatto addebitabile esclusivamente al terzo che escluda qualsiasi responsabilità del **concessionario**, anche a titolo di colpa lieve. A tal fine il **concessionario** accetta di porre in essere tutte le misure idonee ad evitare che terzi possano intervenire sulla raccolta e gestione del gioco e sulla corretta trasmissione dei flussi di dati. Conseguentemente, il **concessionario** assume l'onere di ogni eventuale perdita non rientrante nella normale alea economica dell'impresa di esercizio del gioco ovvero ascrivibile a negligenze nell'esercizio delle proprie funzioni, sia nei riguardi dell'Amministrazione concedente che degli utenti del servizio pubblico, sollevando **ADM** da ogni responsabilità e rinunciando contestualmente ad ogni pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti della stessa.
4. Il **concessionario** si assume integralmente gli oneri derivanti da ogni genere di contestazione con i giocatori che possa comunque derivare dall'esercizio del **gioco del Bingo**, sollevando **ADM** da ogni conseguente responsabilità.
5. Sono a carico del **concessionario** tutte le spese ed oneri, anche fiscali, inerenti o connessi alle attività oggetto di **concessione**, comprese le spese di registrazione della presente **convenzione**.

Articolo 7

Responsabilità finanziaria del concessionario

1. Il **concessionario** è tenuto a versare il prelievo erariale ed il compenso dovuto all'**affidatario del controllo centralizzato del gioco**, ai sensi degli articoli 5 e 7 del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 e con applicazione delle aliquote stabilite dall'articolo 10, comma 9-septies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.
2. Il **concessionario** è direttamente responsabile e provvede al corretto e tempestivo pagamento delle vincite e dei rimborsi, rispondendone personalmente e patrimonialmente, ogni eccezione rimossa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Il **concessionario** è tenuto a consentire al giocatore la tempestiva riscossione degli importi spettanti, nei termini stabiliti dai regolamenti di gioco.
4. Il **concessionario** si obbliga ad effettuare la distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordinatamente al fatto che risultino, da preventiva dichiarazione trasmessa ad **ADM**, pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento, ove previsti dalla **convenzione**.
5. Il **concessionario**, fermi i finanziamenti e le garanzie già prestate alla data di sottoscrizione della **convenzione** – salvo che non sia strettamente finalizzato a ottenere indirettamente, tramite finanziamenti infragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato più efficienti e funzionali all'esercizio di attività rientranti nell'oggetto sociale del **concessionario** ovvero nell'oggetto della **concessione** – non può prestare finanziamenti o garanzie a favore di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo restando il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui al Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD. Nei casi in cui non opera il divieto il **concessionario** è tenuto in ogni caso a dare tempestiva comunicazione ad **ADM** dei finanziamenti e delle garanzie prestate e, comunque, non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

Articolo 8

Adempimenti di gestione del concessionario

1. Il **concessionario** è tenuto per l'intera durata della **concessione** e del periodo di gestione obbligatoria di cui all'articolo 22, comma 7:
 - a) all'immediata ed integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo ovvero di suo aumento, su motivata richiesta di **ADM**, nel caso in cui lo sviluppo delle attività e delle funzioni in concessione lo richieda;

- b) alla preventiva comunicazione ad **ADM** delle modifiche della composizione dei propri organi societari;
- c) a mantenere la sede legale in Italia o in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo comunicando eventuali variazioni di indirizzo;
- d) a mantenere il possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, individuati con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
- e) a mantenere nello statuto del **concessionario** la previsione di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi nonché per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
- f) a mantenere la residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware, software, dedicate alle attività oggetto di **concessione** in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;
- g) a mantenere il rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
- h) a mantenere il controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, sempre in capo a un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:
 - i. patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, almeno pari all'importo determinato dal Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD per ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale del **concessionario**;
 - ii. sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;
 - iii. se la sede del **concessionario** è in Italia all'atto dell'aggiudicazione della **concessione**, assicurarne il mantenimento nel territorio, anche ai fini fiscali, nonché il mantenimento nel medesimo territorio delle competenze tecnico-organizzative dello stesso **concessionario**, impegnandosi formalmente ad assicurare al **concessionario** i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla **convenzione** agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;

- iv. composizione dell'organo amministrativo, nella misura richiesta, con amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità e aventi altresì, ricorrendo il caso, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in mercati regolamentati.
2. Il **concessionario**, previa autorizzazione di **ADM**, può destinare a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di **concessione** la extraprofittabilità generata in virtù della prestazione di finanziamento o garanzia a favore di società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo restando il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui al Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD.
3. Ai fini della richiesta di autorizzazione di cui al comma precedente, il **concessionario** ha l'obbligo di fornire ad **ADM** la documentazione attestante l'extraprofittabilità certificata da una società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale tenuto da Consob, o comprovata da documentazione equipollente ed idonea nello Stato in cui è la sede legale.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione **ADM**, verificato preliminarmente il rispetto degli obblighi di investimento previsti dalla **convenzione**, valuta l'impatto della destinazione della extraprofittabilità di cui al comma 2, a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di **concessione**, sull'assetto societario generale del **concessionario**, con particolare riguardo al rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale come definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD.
5. Il **concessionario** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni nei limiti di quanto stabilito dalle competenti autorità. Si impegna inoltre ad inserire nei contratti sottoscritti da terzi relativamente all'esercizio del **gioco del Bingo**, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi nei casi di omissione, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume parimenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il **concessionario** si impegna altresì, a dare immediata comunicazione ad **ADM** ed alla Prefettura – Ufficio del Governo competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce causa di decadenza dalla **concessione**.

Articolo 9

Responsabilità esclusiva del concessionario

1. Il **concessionario** assume in proprio ed in via esclusiva ogni responsabilità organizzativa, tecnica, finanziaria, amministrativa, contabile ed economica con le modalità indicate negli articoli precedenti, relativamente alla realizzazione e alla gestione del **gioco del Bingo**.
2. Il **concessionario** si impegna a tenere indenne e a sollevare **ADM** da ogni eventuale responsabilità verso terzi, relativa o comunque connessa alla gestione del **gioco del Bingo**.

Articolo 10

Modifiche della titolarità della concessione

1. E' vietato il trasferimento della titolarità della **concessione** in forma diretta o indiretta fatti salvi i casi in cui **ADM** ritenga che la cessione risponda ad interessi pubblici.
2. Il **concessionario**, a pena di decadenza dalla **concessione**, s'impegna a comunicare ad **ADM**, ai fini dell'autorizzazione preventiva, la trasformazione della forma giuridica, la fusione, la scissione, il mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, lo scioglimento della società, con esclusione della vendita e del collocamento delle azioni del **concessionario** presso un mercato finanziario regolamentato, ed ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata, all'atto della sottoscrizione della **convenzione**, con la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
3. Il trasferimento della **concessione** a seguito di cessione dell'azienda o del ramo aziendale non può essere autorizzato da **ADM** prima di diciotto mesi dalla data di stipula della **convenzione**.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione preventiva, **ADM** valuta l'impatto dei mutamenti soggettivi di cui ai commi 2 e 3 sull'assetto societario generale del **concessionario**, con riguardo tra l'altro al rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale, del rapporto di indebitamento e di idonea patrimonializzazione, come definiti con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011 n. 1845/Strategie/UD. **ADM** accerta altresì, ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti, che il **concessionario** all'atto delle operazioni di modifica soggettiva non si trovi in una situazione di inadempienza di una o più delle obbligazioni derivanti dalla **convenzione**, che il soggetto risultante dalle predette operazioni si accoli eventuali debiti anche previa prestazione di adeguata garanzia, che sia in possesso dei requisiti e rispetti gli obblighi previsti dalla **convenzione**, dalle **regole tecniche** nonché dalle **regole amministrative** e relativi allegati.

Articolo 11

Trattamento del personale dipendente

1. Il **concessionario** è tenuto all'osservanza di tutte le norme vigenti nel periodo di validità della **concessione**, anche per quanto riguarda il personale da lui dipendente, con specifico riferimento alla normativa in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.
2. Il **concessionario** s'impegna, altresì, alla integrale osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il **concessionario** s'impegna espressamente a tenere indenne **ADM**, facendosene esclusivo carico, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui alla normativa vigente in materia di lavoro.
4. Il **concessionario** s'impegna, assumendo a suo carico gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro, compresi quelli integrativi.
5. Il **concessionario** si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della **concessione** e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.
6. Il **concessionario** si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Articolo 12

Obblighi relativi alla proprietà intellettuale

1. Il **concessionario** è tenuto ad informare preventivamente e a sollevare **ADM** da tutte le responsabilità e dai danni pretesi da qualsiasi interessato, sostenendola in tutti i giudizi contro di essa, obbligandosi a prestare il proprio incondizionato assenso all'estromissione di **ADM** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108 del codice di procedura civile:
 - a) nel caso in cui il **concessionario** usi dispositivi e soluzioni tecniche, di cui altri abbiano già ottenuto la privativa, assentiti da **ADM** senza essere a conoscenza delle relative notizie taciute dal **concessionario**;
 - b) qualora, per la violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale, diritti d'autore e diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere d'ingegno, si addivenga ad un'azione giudiziale o stragiudiziale.

Articolo 13

Adempimenti relativi alla raccolta del gioco

1. Il **concessionario** è tenuto ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina vigente in materia del **gioco del Bingo** e da quella relativa alle attività connesse alla raccolta del gioco medesimo astenendosi dall'esercitare il gioco con modalità difformi.
2. Al **concessionario** è fatto divieto di esercitare la gestione del gioco in locali diversi dall'unica sede autorizzata della **sala**.
3. Il **concessionario** è altresì tenuto a:
 - a) trasmettere ad **ADM** le informazioni e i dati relativi all'attività di gioco specificati con Decreto Direttoriale protocollo n. 1861/Strategie/UD del 30 giugno 2011 nonché i dati di gioco descritti nel **protocollo di comunicazione**;
 - b) identificare i minori di anni diciotto mediante richiesta di esibizione di un documento d'identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta, vietare agli stessi minori di età l'ingresso nelle aree destinate alle attività di gioco all'interno della **sala** ed esporre, in modo visibile, il relativo divieto di accesso.
4. Il **concessionario** è tenuto a garantire la continuità del servizio presso la **sala** per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni la settimana, compresi i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno. La violazione del predetto obbligo, nei casi in cui non dipenda da cause di forza maggiore o da giustificato motivo, in assenza di specifica autorizzazione di **ADM**, comporta:
 - l'applicazione della sanzione di cui al successivo articolo 19, comma 2, lettera d), se la sospensione avviene fino a sessanta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare;
 - la decadenza dalla **concessione**, nonché l'applicazione della sanzione di cui al successivo articolo 19, comma 2, lettera d), se la sospensione è superiore a sessanta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare.

Articolo 14

Adempimenti relativi all'attivazione e conduzione della sala Bingo

1. L'**attivazione della sala** è subordinata alla disponibilità, da parte del **concessionario**, di una **rete infrastrutturale** e di tutti gli elementi strumentali allo svolgimento del **gioco del Bingo**, conformi a quanto previsto dalla **convenzione**, dalle norme vigenti e dalle **regole tecniche**.
2. Nei casi in cui il **concessionario** si avvalga di fornitori per la realizzazione del software del **sistema di sala** e del **sistema di elaborazione** ubicato in altra sede, è tenuto ad indicare i loro dati identificativi nella **relazione tecnica**.

3. Il **concessionario** è tenuto a completare l'**attivazione della sala** e a richiederne il collaudo, entro 150 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al paragrafo 13.6 delle **regole amministrative**. L'effettuazione con esito positivo del collaudo è condizione essenziale per la sottoscrizione della **convenzione**.
4. Il **concessionario**, relativamente alla **conduzione della sala**, oltre ad osservare le prescrizioni previste nella **convenzione**, nelle **regole amministrative** e nelle **regole tecniche**, si impegna espressamente a:
 - a) garantire la regolare raccolta del **gioco del Bingo** con la massima diligenza all'interno della **sala** assicurando un'adeguata presenza di personale, correlato all'ampiezza della sede e al numero dei posti di gioco;
 - b) assicurare il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente da parte della **sala** nonché delle caratteristiche di luminosità, aerazione, condizioni igieniche, sicurezza, agibilità ed accessibilità, anche per soggetti portatori di handicap, di decoro adeguate all'esercizio delle attività oggetto della **concessione**;
 - c) attivare la connessione del **sistema di elaborazione** al **sistema di controllo di ADM**, in conformità con quanto previsto dalle **regole tecniche**;
 - d) richiedere ad **ADM** l'autorizzazione al trasferimento di sede della **sala**;
 - e) comunicare ad **ADM**, su sua richiesta, tutte le informazioni utili a valutare le modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della **sala**, con particolare riferimento alle funzioni di customer service e di logistica distributiva, relativamente alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione alla **sala** del materiale di gioco;
 - f) non svolgere e non far svolgere nella **sala** giochi o attività diversi da quelli per i quali il **concessionario** è in possesso della relativa concessione o autorizzazione secondo quanto previsto nelle **regole tecniche**;
 - g) non adibire la **sala** per finalità diverse dall'esercizio del **gioco del Bingo** fatta eccezione per quelle previste nelle **regole tecniche**;
 - h) tenere esposti nei propri locali a disposizione del pubblico e rendere ben visibili il D.M. 31 gennaio 2000, n. 29, i decreti direttoriali concernenti i regolamenti di gioco, copia dell'atto di **concessione**, copia della licenza di pubblica sicurezza, l'elenco di cui al Decreto 20 aprile 2007 e successive modificazioni ed ogni altra comunicazione prescritta dalle leggi vigenti o richieste da **ADM**;
 - i) informare il pubblico della presenza nella **sala** di sistemi di ripresa televisiva, a circuito chiuso, limitatamente alle operazioni di estrazione delle palline, secondo quanto disposto dal regolamento di gioco.

CAPO III

Regolamentazione del rapporto concessorio

Articolo 15

Garanzia

1. Il **concessionario** è tenuto, a pena di decadenza, a prestare la garanzia di cui al presente articolo a mezzo di fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del C.C..
2. Costituisce oggetto della garanzia, per tutta la durata della **concessione** compreso il periodo di gestione obbligatoria di cui all'articolo 22, comma 7, la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in **concessione**, l'assolvimento da parte del **concessionario** di tutte le obbligazioni convenzionali comprese quelle nei confronti dei giocatori, il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dei livelli di servizio ed, in particolare, il tempestivo ed esatto versamento del prelievo erariale, del compenso dell'**affidatario del controllo centralizzato del gioco** nonché di eventuali penali e sanzioni e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia del **gioco del Bingo**. Tale garanzia comprova, ai sensi dell'articolo 1, comma 636, lettera e), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il possesso della capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalle **regole tecniche** e gli eventuali rischi economici derivanti da carenze tecniche strutturali, da malfunzionamenti delle attrezzature e da altre anomalie tecnico organizzative imputabili al **concessionario**.

L'importo di detta garanzia è pari ad euro 300.000,00 (trecentomila/00) per ciascuna **sala** e ha durata pari a quella della **concessione** compreso il periodo di gestione obbligatoria di cui all'articolo 22, comma 7, aumentata di due anni.
3. Il **concessionario** ha facoltà di prestare la suddetta garanzia, purché nelle forme previste al comma 1, per un periodo pari a tre anni, con validità di due ulteriori anni rispetto a ciascun triennio e con il conseguente obbligo di rinnovarla, entro i sei mesi che precedono la fine del primo triennio, con una nuova garanzia avente validità e condizioni analoghe.
4. La garanzia di cui ai precedenti commi deve espressamente prevedere che *“in caso di provvedimento di decadenza dalla concessione, la cauzione, previa comunicazione al concessionario ed all'istituto di credito o assicurativo, è incamerata da ADM”*, fermo restando il diritto di **ADM** stessa di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
5. In caso di parziale incameramento della garanzia per effetto di quanto disposto dalla **convenzione**, il **concessionario** è tenuto a reintegrarla, entro e non oltre il termine di quindici giorni decorrente dal momento in cui **ADM** ne fa richiesta. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la **concessione** è soggetta a provvedimento di decadenza.
6. Nel periodo di vigenza della **concessione** e della gestione obbligatoria di cui all'articolo 22, comma 7, il **concessionario** è tenuto, a pena di decadenza, a presentare nuovamente la garanzia in caso di modifica della propria forma giuridica, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla modifica stessa.

7. La garanzia è svincolata con provvedimento di **ADM** dopo il decorso del termine di cui al precedente comma 2, ultimo periodo, ovvero a seguito di istanza di restituzione del **concessionario** previa sostituzione della garanzia con altra avente la forma e le caratteristiche di cui ai precedenti commi 1 e 2 riconosciuta equivalente da **ADM**.

Articolo 16

Compenso del concessionario

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29, per l'esercizio delle attività relative alla gestione del **gioco del Bingo** è riconosciuto al **concessionario** un compenso pari all'incasso lordo, dedotti il prelievo erariale sulle cartelle, la somma da distribuire in premi e il compenso dovuto all'**affidatario del controllo centralizzato del gioco** di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 6 e 7 del decreto medesimo e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il prelievo erariale e il compenso dovuto all'**affidatario del controllo centralizzato del gioco** sono versati all'atto del ritiro delle cartelle da parte del **concessionario**.
3. Il compenso riconosciuto al **concessionario**, così come determinato nel presente articolo, è suscettibile di variazioni o rideterminazione per effetto dell'entrata in vigore di nuovi provvedimenti legislativi o di nuove disposizioni in materia di giochi.

Articolo 17

Collaudo

1. Il **concessionario** si obbliga altresì:
 - a) all'approntamento per il collaudo della **sala** entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al paragrafo 13.6 delle **regole amministrative**.
 - b) al conseguente avvio dell'attività di raccolta entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della **convenzione**, ferma restando la possibilità per **ADM** di accordare limitate proroghe, per giustificati e comprovati motivi.
2. Il collaudo di cui al comma precedente, propedeutico all'avvio del **gioco del Bingo** presso la **sala**, è richiesto con domanda corredata da apposita **relazione tecnica**, da presentare a pena di decadenza, nei termini di cui al comma 1.
3. Il collaudo si conclude con la redazione di un apposito verbale e, in caso di riscontrate anomalie, **ADM** definisce, previo contraddittorio con l'interessato, gli interventi che quest'ultimo è tenuto ad attuare per superare tali anomalie nonché la data dell'eventuale e definitivo collaudo.
4. **ADM** può effettuare ulteriori collaudi della **sala** nel caso di **adeguamenti tecnologici** e di **manutenzioni straordinarie** ovvero di sopravvenute modifiche alla normativa.
5. Nel corso dell'esecuzione del collaudo **ADM** procede, tramite accesso alla **sala**, a verificare la sussistenza dei requisiti minimi specifici previsti dalle **regole tecniche**.

Articolo 18

Vigilanza, controlli ed ispezioni

1. Durante il periodo di efficacia della **concessione** e di gestione obbligatoria di cui all'articolo 22, comma 7, **ADM** esercita i poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sul **concessionario**, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attività oggetto della **concessione**.
2. A tal fine il **concessionario** è obbligato a mettere a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati da **ADM** all'atto della sua richiesta, tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
3. **ADM**, anche attraverso propri incaricati, può procedere unilateralmente a controlli ed ispezioni presso la **sala**, anche al di fuori dell'orario di apertura, e presso le sedi del **concessionario**, comprese quelle ove è ubicato il **sistema di elaborazione**. Il **concessionario** s'impegna espressamente ed incondizionatamente a mettere a disposizione, nei termini fissati, tutte le informazioni ed i documenti richiesti da **ADM** per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo. In caso di ispezioni ed accessi, i collaboratori del **concessionario** sono tenuti a prestare massima assistenza agli incaricati di **ADM**.
4. Tutti gli oneri e le spese connessi alle operazioni di accesso, ispezione, verifica e controllo, con l'esclusione delle spese di trasferta del personale incaricato, sono a carico del **concessionario**.
5. Il **concessionario** si impegna espressamente ed incondizionatamente a provvedere, a proprie spese, alla eliminazione dei malfunzionamenti che siano stati riscontrati da **ADM**, entro i termini indicati da **ADM** stessa all'atto della contestazione.

Articolo 19

Penali e sanzioni

1. Fermi restando i casi di revoca, di decadenza e di sospensione previsti dalla **convenzione**, **ADM**, dopo la formale contestazione al **concessionario** e le valutazioni delle eventuali controdeduzioni, applica le penali previste dal presente articolo. Le penali, che non esonerano il **concessionario** da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi, sono determinate tenendo conto della gravità dell'inadempimento, della reiterazione della violazione, del danno effettivamente arrecato, delle eventuali azioni svolte per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'inadempimento medesimo nonché delle condizioni economiche del **concessionario** desunte dall'ammontare del compenso ad esso spettante nei sei mesi precedenti a quello in cui si verifica l'inadempimento o, nei primi sei mesi di esercizio della **concessione**, nel minor periodo ragguagliato al semestre.
2. Nel caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla **concessione**, sono previste le seguenti penali:
 - a) per il mancato rispetto delle prescrizioni di legge e delle autorizzazioni amministrative previste per l'esercizio del **gioco del Bingo**: penale non inferiore

- a euro 400,00 (quattrocento/00) e non superiore ad euro 4.000,00 (quattromila/00);
- b) per il mancato rispetto degli obblighi concernenti sia le caratteristiche oggettive della **sala** definite nelle **regole tecniche** che le dotazioni della **sala** di cui all'articolo 4, comma 3: penale non inferiore a euro 250 (duecentocinquanta /00) e non superiore a euro 5.000 (cinquemila/00);
 - c) per il ritardo nella soluzione dei malfunzionamenti, di cui all'articolo 18, comma 5: penale non inferiore a euro 100 (cento/00) e non superiore a euro 5.000 (cinquemila/00) in base alla gravità del malfunzionamento e del ritardo nell'adozione del relativo intervento risolutorio.
 - d) in caso di sospensione non autorizzata dell'attività eccedente i termini di cui all'articolo 13, comma 4, della **convenzione**: penale non inferiore a euro 500 (cinquecento/00) e non superiore ad euro 10.000 (diecimila/00);
 - e) in caso di svolgimento del **gioco del Bingo** in difformità alle disposizioni contenute nei regolamenti: penale non inferiore a euro 500 (cinquecento/00) e non superiore ad euro 10.000 (diecimila/00);
 - f) per il mancato rispetto dell'obbligo di consentire l'accesso al personale incaricato di **ADM** alla **sala** e alla relativa documentazione amministrativa per l'effettuazione delle ispezioni, verifiche e controlli di cui al precedente articolo 18, anche al di fuori dell'orario di funzionamento della **sala**, nonché per l'omessa prestazione della massima assistenza e collaborazione nei confronti dei dipendenti ed incaricati di **ADM**, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 20, comma 2, lettera o): penale non inferiore a euro 500 (cinquecento/00) e non superiore a euro 1.500 (millecinquecento/00);
 - g) per la mancata consegna della documentazione richiesta da **ADM** nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, controllo ed ispezione, di cui all'articolo 18, comma 2: penale non inferiore a euro 600 (seicento/00) e non superiore a euro 6.000 (seimila/00);
 - h) per la mancata comunicazione della variazione di domicilio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b): penale non inferiore a euro 200 (duecento/00) e non superiore a euro 600 (seicento/00);
 - i) per il mancato rispetto dei termini di consegna del bilancio di esercizio, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a): penale di euro 500 (cinquecento/00) fino al decimo giorno di ritardo compreso, di euro 1000 (mille/00) per un ritardo compreso tra l'undicesimo ed il trentesimo giorno, per un ritardo oltre il trentesimo giorno di euro 2000 (duemila/00); il protrarsi dell'inadempienza per oltre trenta giorni può comportare, inoltre, la decadenza dalla **concessione**;
 - j) per il mancato rispetto dei termini di consegna delle rendicontazioni contabili trimestrali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a): penale di euro 200 (duecento/00) fino al decimo giorno di ritardo compreso, di euro 500 (cinquecento/00) per un ritardo compreso tra l'undicesimo ed il trentesimo giorno, per un ritardo oltre il trentesimo giorno di euro 1000 (mille/00);

- k) in caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 4: penale da euro 200 (duecento/00) ad euro 1000 (mille/00);
- l) nel caso in cui il **concessionario** effettui la distribuzione, anche straordinaria di dividendi, senza aver previamente adempiuto a tutti gli obblighi di investimento previsti dalla **concessione**: penale non inferiore a euro 1000 (mille/00) e non superiore a euro 5000 (cinquemila/00);
- m) nel caso in cui il **concessionario** ponga in essere, in assenza della preventiva autorizzazione di **ADM**, operazioni, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c): penale non inferiore a euro 1000 (mille/00) e non superiore a euro 5000 (cinquemila/00);
- n) in caso di ritardo o incompleta trasmissione al sistema centrale di **ADM** delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a): penale non inferiore a euro 500 (cinquecento/00) e non superiore a euro 5.000 (cinquemila/00); il protrarsi dell'inadempienza per oltre trenta giorni può comportare la decadenza dalla **concessione**;
- o) in caso di mancata trasmissione ad **ADM** del quadro informativo minimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), è applicata la penale di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
- p) per il ritardato versamento degli importi dovuti ad **ADM** a titolo di prelievo erariale e di compenso dell'**affidatario del controllo centralizzato del gioco** è applicata una penale fino al 20% (venti per cento) degli importi stessi per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno;
- q) per il documentato ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori è applicata una penale fino al 20% (venti per cento) dell'importo della vincita stessa;
- r) per il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla gestione obbligatoria, di cui all'articolo 22, comma 7, è applicata una penale fino ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- s) per ogni mancata comunicazione o trasmissione ad **ADM** di dati, documenti o informazioni prescritti dalla presente **convenzione**, non prevista nelle lettere precedenti, ivi compresa l'eventuale trasmissione di dati non veritieri, è applicata una penale da euro 200,00 (duecento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00) fino al trentesimo giorno di ritardo; per la mancata comunicazione per periodi superiori ai trenta giorni, è applicata la penale di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
- t) per il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere f) ed i), è applicata una penale da euro 100,00 (cento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni violazione;

- u) per le violazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è applicata una penale dallo 0,50% (zerovirgolacinque per cento) al 2% (due per cento) dell'importo del mancato aumento o della mancata ricostituzione del capitale sociale;
 - v) nei casi di prestazione di finanziamenti o di garanzie vietati a norma dell'articolo 7, comma 5, è applicata una penale dallo 0,50% (zerovirgolacinque per cento) al 10% (dieci per cento) del valore della prestazione eseguita;
 - w) in caso di destinazione dell'extraprofittabilità di cui all'articolo 8, comma 2, in assenza di autorizzazione è applicata una penale dallo 0,5% (zerovirgolacinque per cento) al 10% (dieci per cento) del valore, ferma restando la decadenza qualora i fondi non vengano destinati, entro il termine previsto, agli investimenti stabiliti da **ADM**;
 - x) per il mancato rispetto dei termini di trasmissione del documento descrittivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), è applicata una penale da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo;
 - y) per l'utilizzo della **sala** per finalità diverse da quelle indicate all'articolo 2 è applicabile una penale da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00);
 - z) per la mancata cessione della **rete infrastrutturale** di cui all'articolo 22 sono applicate penali, proporzionali alla gravità dell'inadempimento, fino all'importo totale della garanzia di cui all'articolo 15, comma 2, fermo restando la facoltà di escussione della stessa per la violazione;
 - aa) per il mancato avvio dell'**attività di raccolta** nei termini di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), è applicata una penale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni mese di ritardo fino al secondo mese successivo alla suddetta scadenza ferma restando la decadenza dalla **concessione** oltre tale termine ;
 - bb) per ogni altra violazione delle clausole convenzionali o della normativa in materia del **gioco del Bingo** imputabili al **concessionario** e non individuate nelle ipotesi suindicate: penale non inferiore a euro 100 (cento/00) e non superiore a euro 5.000 (cinquemila/00);
3. L'importo annuale delle penali irrogabili al **concessionario** in applicazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti non può comunque essere superiore al 15% (quindici per cento) del compenso che il **concessionario** ha effettivamente percepito per l'attività di raccolta del **gioco del Bingo** svolta nell'anno precedente o frazione d'anno ragguagliata ad anno.
- Nel primo anno di esercizio, tale importo massimo è determinato con riferimento all'anno stesso, ragguagliando all'intero periodo di attività il compenso percepito precedentemente all'applicazione della sanzione.
- 4. Qualora per un medesimo fatto siano applicabili due o più penali, la penale più elevata, maggiorata di un quarto, assorbe quella di importo inferiore.
 - 5. Il **concessionario** è tenuto a versare le penali definite al precedente comma 2 con le modalità indicate nel provvedimento di contestazione di cui al comma 1.

6. In caso di ritardato versamento di qualsiasi somma, a qualunque titolo dovuta ad **ADM** a norma della presente **convenzione**, saranno applicati gli interessi nella misura del saggio legale, maggiorato di un punto percentuale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza a quello dell'effettivo versamento.
7. Resta ferma la possibilità di **ADM** di richiedere il risarcimento di danni ulteriori in violazione della presente **convenzione** imputabili al **concessionario**, anche a titolo di colpa, che abbiano arrecato pregiudizi economici all'erario o ad **ADM**.

CAPO IV

Revoca, decadenza e sospensione della concessione

Articolo 20

Revoca e decadenza

1. **ADM** può revocare la **concessione**, nel rispetto dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

In tali ipotesi **ADM**, previo contraddittorio con il **concessionario**, emette provvedimento di revoca della **concessione** con il quale, qualora non sussistano i presupposti per l'escussione per la sussistenza di situazioni debitorie, viene svincolata la garanzia prevista all'articolo 15, ove **ADM** non ritenga di far luogo alla gestione obbligatoria di cui all'articolo 22, comma 7. Nello stesso provvedimento è stabilito, in contraddittorio con il **concessionario**, l'importo e le modalità di corresponsione dell'indennizzo previsto dall'articolo 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. **ADM**, ai fini della tutela degli interessi erariali e dei consumatori, procede alla decadenza dalla **concessione**, oltre che nei casi espressamente previsti nella **convenzione** (articolo 1, comma 3; articolo 5, comma 1, lettera c); articolo 8, comma 7; articolo 10, comma 2; articolo 13, comma 4; articolo 15, commi 1, 5 e 6; articolo 17, comma 2; articolo 19, comma 2, lettere i), n), w) e aa)) o nella normativa vigente, anche:
 - a) quando vengono meno, anche nei confronti del soggetto controllante del **concessionario**, i requisiti per l'attribuzione della **concessione** previsti nella regolamentazione di gara di cui al paragrafo 4.1 delle **regole amministrative** o non vengano osservati tutti gli adempimenti previsti nella regolamentazione di gara;
 - b) se non viene iniziata l'attività nel termine di due mesi oltre la scadenza di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b);
 - c) in caso di ingiustificata cessazione dell'attività di raccolta del **gioco del Bingo** per cause non dipendenti da forza maggiore;

- d) quando nell'organizzazione e svolgimento dell'attività di esercizio e raccolta del **gioco del Bingo** sono commesse gravi violazioni delle disposizioni del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29, del regolamento di gioco o delle altre norme vigenti di settore;
- e) se viene trasferita la gestione senza il previo assenso di **ADM**;
- f) quando il **concessionario** non mantiene il rapporto di indebitamento entro il valore di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera g);
- g) se il **concessionario** non sottopone all'autorizzazione preventiva di **ADM** le operazioni che implicano mutamenti soggettivi di cui al precedente articolo 10, comma 2;
- h) nel caso in cui il **concessionario** non provveda, entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, a riequilibrare il proprio indice di solidità patrimoniale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), ove lo stesso abbia subito una riduzione in seguito ad operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal **concessionario** stesso;
- i) se il **concessionario**, in assenza dell'autorizzazione di **ADM**, destina le extraprofitabilità, di cui all'articolo 8, comma 2, a scopi diversi da investimenti legati alle attività affidate in **concessione**;
- j) quando, nei confronti del **concessionario**, del legale rappresentante o degli amministratori del **concessionario**, siano state emesse sentenze di condanna passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale, ed in ogni caso per i reati citati nell'articolo 38 lettere c), h), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; analogamente si procederà nelle ipotesi previste dall'articolo 38, lettera m-ter), del citato D.Lgs. n. 163/2006 (omessa denuncia dei reati di estorsione e concussione aggravata ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991) e per ogni ipotesi di reato per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio e che **ADM**, in ragione della sua natura, della gravità, delle modalità di esecuzione e della connessione con l'oggetto dell'attività affidata in **concessione**, valuti tale da far escludere l'affidabilità, la professionalità e l'idoneità morale del **concessionario**, ovvero quando ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
- k) nel caso di inottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 3;
- l) se non vengono prodotte o integrate le garanzie di cui all'articolo 15 entro i termini ivi fissati;
- m) nel caso di grave inadempienza degli obblighi di pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori nei termini previsti;
- n) nei casi di violazione accertata dagli organi competenti della normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino nonché nei casi di violazione della normativa in materia antimafia e di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- o) nel caso di impedimento, formale o sostanziale, che non abbia permesso ad **ADM** di svolgere in modo corretto ed esaustivo l'esercizio dei controlli di competenza;
 - p) nel caso di ogni altra violazione grave e reiterata degli obblighi e dei doveri, anche di comunicazione, di cui alla presente **convenzione**.
3. Nessun indennizzo spetta al **concessionario** nei casi di anticipata cessazione della **concessione** imputabili al medesimo **concessionario**.
 4. **ADM**, ove intenda revocare o pronunciare la decadenza dalla **concessione** ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo o di altri articoli della **convenzione**, contesta l'addebito e dà avviso dell'avvio del relativo procedimento al **concessionario**, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni scritte. All'esito del procedimento, **ADM**, valutate le eventuali controdeduzioni, adotta il provvedimento motivato di revoca o di decadenza, che deve anche stabilire:
 - a) le modalità e la durata della gestione obbligatoria di cui all'articolo 22, comma 7;
 - b) le penali da applicare al **concessionario** in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alla precedente lettera a);
 - c) le modalità della cessione dei beni di cui all'articolo 22.
 5. In caso di provvedimento di decadenza dalla **concessione**, la garanzia di cui all'articolo 15 è incamerata da **ADM**, fermo restando il diritto di **ADM** di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno patito o patendo e la refusione delle spese.
 6. In caso di revoca o decadenza dalla **concessione**, la **convenzione** accessiva è automaticamente caduca.
 7. Qualora la Corte di giustizia dell'Unione europea abbia constatato che la **concessione** è stata aggiudicata in violazione degli obblighi dei trattati e della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, **ADM** procede alla decadenza dalla medesima **concessione**.

Articolo 21

Sospensione della concessione

1. Nel caso di inadempimenti degli obblighi convenzionali o della normativa vigente in materia del **gioco del Bingo**, costituenti causa di revoca o decadenza, ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela dei diritti e degli interessi di **ADM** e dei giocatori, può essere disposta, con provvedimento motivato di **ADM**, la sospensione della raccolta di gioco fino alla conclusione del procedimento amministrativo di verifica ed alla emissione della decisione definitiva in merito all'eventuale provvedimento di revoca o decadenza dalla **concessione**.
2. La sospensione ha effetto dalla data di comunicazione della stessa al **concessionario**. Il **concessionario** non può richiedere rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in cui alcuna sanzione gli venga applicata.

3. Il termine della sospensione è indicato espressamente nel provvedimento che la dispone e comunque non può eccedere i tre mesi. Trascorso detto termine senza che sia stata data al **concessionario** comunicazione in merito ad una decisione definitiva da parte di **ADM** circa l'assunzione di un provvedimento di decadenza o revoca della **concessione**, la sospensione cessa di diritto.
4. Nelle ipotesi in cui siano stati adottati provvedimenti restrittivi della libertà personale per i casi di cui all'articolo 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, il termine di sospensione è previsto in relazione alla durata dei provvedimenti medesimi e può anche eccedere i tre mesi.

Articolo 22

Obblighi del concessionario in caso di cessazione dell'attività o di revoca o di decadenza

1. Al termine della durata della **concessione**, il **concessionario** devolve, senza alcun onere a carico di **ADM**, l'uso di tutti i beni che costituiscono la **rete infrastrutturale** a fronte della richiesta di **ADM** che deve essere comunicata almeno sei mesi prima della scadenza della **concessione** medesima, ovvero comunicata in occasione del provvedimento di revoca o di decadenza dalla **concessione**. I beni, al momento della devoluzione, devono essere liberi da diritti e pretese di terzi.
2. Le operazioni di cessione – che avverranno in contraddittorio tra **ADM** ed il **concessionario**, con la redazione di appositi verbali – avranno inizio nel semestre precedente la scadenza del termine della **convenzione**, salvaguardando l'esigenza di non compromettere, anche in tale periodo, la funzionalità del sistema, in quanto le dotazioni tecnologiche dovranno essere devolute ad **ADM** in condizioni tali da assicurare la continuità del funzionamento della **sala**. I costi della devoluzione sono a carico del **concessionario**.
3. Nel semestre di cui al precedente comma, il **concessionario** dovrà fornire al personale incaricato da **ADM**, che potrà farsi assistere da esperti tecnici appositamente designati, tutte le informazioni e le notizie utili per agevolare il trasferimento della gestione.
4. **ADM** ha la facoltà di succedere al **concessionario** in qualsiasi contratto necessario all'esercizio del **gioco del Bingo**. A tal fine il **concessionario** si impegna, sin d'ora, ad inserire, nei contratti da stipulare con i propri fornitori, apposita clausola che preveda a favore di **ADM** la facoltà di sub ingresso e/o di rinnovo dei contratti medesimi alla loro scadenza.
5. Al termine delle eventuali operazioni di cessione si provvederà alla regolazione dei rapporti attivi e passivi in essere fra **ADM** ed il **concessionario**. Il **concessionario** dovrà risolvere, su richiesta di **ADM**, ogni rapporto di collaborazione posto in essere per l'attuazione della **concessione**, con l'esclusione, in ogni caso e senza alcuna eccezione, di oneri residui per **ADM**. Resta altresì esclusa la successione di **ADM** nei rapporti con il personale utilizzato dal **concessionario** per lo svolgimento delle attività e delle funzioni oggetto della **convenzione**.

6. Il **concessionario** si impegna, assumendo a proprio carico ogni eventuale onere insorgente, a sollevare **ADM** da qualsiasi responsabilità ed onere – emergente successivamente all'avvenuta cessione – per le attività svolte, i rapporti contrattuali aperti ed i rapporti di lavoro instaurati per l'esecuzione delle attività e funzioni affidate in **concessione**.
7. Il **concessionario** è tenuto a garantire la gestione obbligatoria, con le modalità e per la durata indicate da **ADM** nel provvedimento di revoca o di decadenza ovvero con provvedimento da notificare almeno sei mesi prima della scadenza della **concessione**, al fine di assicurare la continuità della raccolta del gioco e di consentire il passaggio delle attività e delle funzioni oggetto della **concessione** ad **ADM**, ad altro concessionario o ad un soggetto terzo indicato da **ADM** stessa. In ogni caso, la durata del periodo di gestione obbligatoria non può eccedere i sei mesi. Durante tale periodo, il **concessionario** percepisce il compenso di cui all'articolo 16.

Articolo 23

Legge applicabile

1. La **concessione** è regolata ed interpretata secondo le norme del diritto dell'Unione europea e nazionale.
2. Per quanto non espressamente convenuto tra le **parti**, trovano applicazione le norme del diritto sostanziale e procedurale previste in materia dagli ordinamenti giuridici comunitari e nazionali.

Articolo 24

Risoluzione delle controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'applicazione della presente **convenzione**, nell'ipotesi in cui **ADM** eserciti poteri autoritativi, saranno risolte ai sensi degli articoli 133, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera q-quater, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante il codice del processo amministrativo con esclusione, in ogni caso, del ricorso al giudizio arbitrale.

Roma, li

Per **ADM** _____

Per il **concessionario** _____

Ai sensi dell'articolo 1341 e seguenti del codice civile, sono approvati i seguenti articoli:

- articolo 4, commi 2, 3;
- articolo 5;
- articolo 6;
- articolo 7;
- articolo 8;
- articolo 9;
- articolo 10;
- articolo 12;
- articolo 13;
- articolo 14, comma 4;
- articolo 15;
- articolo 17;
- articolo 18, commi 2, 3, 4, 5;
- articolo 19, commi 2, 7;
- articolo 20;
- articolo 21, comma 1;
- articolo 22.

Per il concessionario _____